DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE MILITARE

Art. 5

Omogeneizzazione stipendiale

Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

15 anni 25 anni di servizio di servizio --- --- a)

capitano..... 2.100.000 4.500.000;

b) maggiore..... 2.800.000 4.500.000;

c) tenente colonnello..... 3.200.000 4.500.000;

d) colonnello..... --- 4.500.000.

(1) (2) (6) (8)(11) Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, ... sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:(13)

19 anni 29 anni di servizio di servizio --- --- a)

tenente..... 2.100.000 2.700.000;

b) capitano..... 2.100.000 2.700.000;

c) maggiore..... 2.800.000 4.500.000;

d) tenente colonnello..... 3.200.000 4.500.000. (1) (2) (6) (8)(11) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

Versione in vigore dal 7 luglio 2017, non più in vigore dal 1 gennaio 2018 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare
Estremi	Legge 8 agosto 1990, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1990

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 2) che "Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231/1990, sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Grado: lire lire Tenente - Capitano..... 2.100.000 2.700.000; Maggiore..... 2.800.000 4.500.000; Tenente colonnello..... 3.200.000 4.500.000"; - (con l'art. 6, comma 3) che "L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 15 anni 25 anni di servizio di servizio Grado: lire lire Capitano..... 2.100.000 4.500.000; Maggiore..... 2.800.000 4.500.000; Tenente colonnello..... 3.200.000 4.500.000". - (con l'art. 6, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media"".

(3) Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui al presente articolo 5, comma 2, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Grado lire lire ----- ---- ---- Tenente - Capitano..... 2.205.000 2.835.000 Maggiore..... 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello..... 3.360.000 4.725.000"; Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che "L' assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui al presente articolo 5, comma 1, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 e' rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Grado lire lire ----- ---- ---- Capitano..... 2.205.000 4.725.000 Maggiore..... 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello..... 3.360.000 4.725.000."

(5) Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".

(6) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto: - (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: ========== GRADI 19 ANNI 29 ANNI DI SERVIZIO DI SERVIZIO LIRE LIRE ========== Tenente 2.205.000 2.835.000 Capitano 2.205.000 2.835.000 Maggiore 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000 ----------"; - (con l'art. 5, comma 3) che "L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n.231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente: ========== GRADO 15 anni di servizio 25 anni di servizio lire lire Capitano..... 2.205.000 4.725.000 Maggiore..... 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello... 3.360.000 4.725.000 ----------"; - (con l'art. 5, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media".

(8) Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139, nel modificare l'art. 5 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, ha disposto: - (con l'art. 5, comma 1) che "Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni di 29 anni servizio di servizio Grado lire lire ---- --- --- 1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti.... |1.725.000|

2.145.000 Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti.... 1.725.000 2.145.000 Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti.... 1.725.000 2.145.000 Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti.... 1.725.000 2.145.000 Sergente e gradi corrispondenti.... 2.145.000 2.985.000 Sergente maggiore e gradi corrispondenti.... 2.145.000 2.985.000 Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti.... 2.145.000 2.985.000 Maresciallo e gradi corrispondenti.... 2.180.000 3.035.000 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.... 2.180.000 3.035.000 Maresciallo capo e gradi corrispondenti.... 2.180.000 3.035.000 - (con l'art. 5, comma 2) che "Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni di 29 anni di servizio servizio Grado lire lire ----- ---- ---- Tenente.... |2.565.000 |3.195.000 Capitano.... |2.565.000 |3.195.000 Maggiore.... |3.300.000 |5.085.000 Tenente colonnello.... |3.720.000 |5.085.000". Ha inoltre disposto: - (con l'art. 5, comma 3) che "L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente: 15 anni di 25 anni servizio di servizio Grado lire lire - - - Capitano.... |2.205.000 |4.725.000 Maggiore.... |2.940.000 |4.725.000 Tenente colonnello.... |3.360.000 | 4.725.000"; - (con l'art. 5, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media"".

(9) Il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2001, n. 250, nel modificare l'art. 5 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2001". AGGIORNAMENTO (11) Il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349, nel modificare l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: ========== | | 17 anni di servizio | 29 anni di servizio | Grado | euro | euro | | | ========== 1° Caporal maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 ---------- Caporal maggiore | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 ---------- Caporal maggiore capo | | e gradi corrispondenti| 1.131,60 | 1.694,40 ---------- Caporal maggiore capo | | scelto e gradi | | corrispondenti | 1.131,60 | 1.694,40 ---------- Sergente e gradi | | corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00 ---------- Sergente maggiore e | | gradi corrispondenti | 1.406,40 | 2.358,00 ---------- Sergente maggiore capo| | e gradi corrispondenti| 1.406,40 | 2.358,00 ---------- Maresciallo e gradi | | corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80 ---------- Maresciallo ordinario | | e gradi corrispondenti| 1.429,20 | 2.398,80 ---------- Maresciallo capo e | | gradi corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80 ---------- 1° Maresciallo e gradi| | corrispondenti | 1.429,20 | 2.398,80. ----------". Nel modificare l'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139, ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: ========== | 17 anni di servizio | 29 anni di servizio | | Grado | euro | euro ========== Tenente e gradi | | corrispondenti | 1.682,40 | 2.524,80 ---------- Capitano e gradi | | corrispondenti | 2.164,80 | 4.018,80 ---------- Maggiore e gradi | | corrispondenti | 2.439,60 | 4.018,80 ---------- Tenente colonnello e | | gradi corrispondenti | 2.439,60 | 4.018,80. ----------".

(13) Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 5, alinea) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-trattamento-economico-del-personale/art-5-omogeneizzazione-stipendiale/versione/13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it